

COMUNE DI CONIOLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175 E SMI.

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di novembre alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GARELLI ARLES - Sindaco	Sì
2. FACCINETTO NADIA - Consigliere	Sì
3. ANTIGA VALENTINA - Consigliere	Sì
4. PERETTI VALERIO - Vice Sindaco	Sì
5. CAPORASO LILIANA - Consigliere	Sì
6. COPPO SIMONE - Consigliere	No
7. MARTINOTTI DIEGO - Consigliere	Sì
8. MONTALDI MARIA ENRICHETTA - Consigliere	Sì
9. MARTINOTTI PAOLO - Consigliere	No
10. TORTA LUCA - Consigliere	Sì
11.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GARELLI ARLES nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 18/12/2019, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 stabilendo che l'ente non doveva procedere ad alcuna dimissione

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

Vista la ricognizione predisposta dagli uffici e considerato che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Coniolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal segretario comunale Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica/contabile;

VISTO il Dlgs 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune di Coniolo;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione, dando al contempo atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARELLI ARLES

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE art. 49 del D.Lgs. n.267/2000.

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

Vista la regolarità **tecnico-contabile** di competenza;

Esprime **parere favorevole** alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in quanto conforme alle norme di legge.

Li, 26/11/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Pubblicazione n.

Copia della presente viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna.

Li, 05/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SCAGLIOTTI DR. PIERANGELO Copia conforme

all'originale per uso amministrativo.

Li,

05/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCAGLIOTTI Dr PIERANGELO

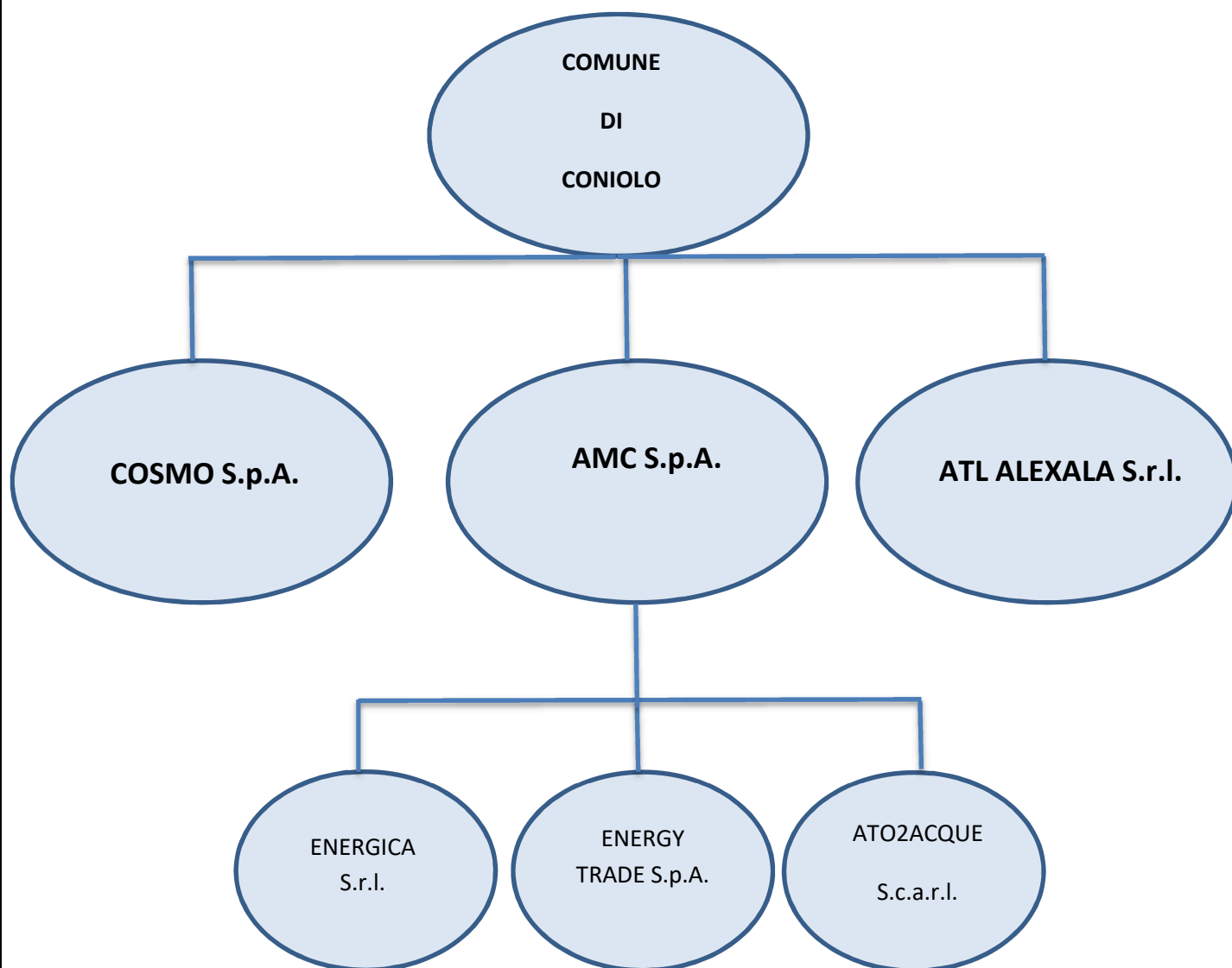
COMUNE DI CONIOLO

Provincia di Alessandria

***Revisione periodica delle partecipazioni
ex art. 20, D.lgs. 19 Agosto 2016,
n. 175 e s.m.i.***

ALLEGATO A

1. Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA diretta	P.IVA e/o CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
COSMO S.p.A.	01628780064 82005660061	1,056 %	POSITIVO	-
AMC S.p.A.	01639620069 91015980062	0,005 %	POSITIVO	-
ATL ALEXALA S.r.l.	01765010069 96029620067	0,32%	POSITIVO	-

Partecipazioni indirette

NOME PARTECIPATA indiretta	P.IVA e/o CODICE FISCALE PARTECIPAT A	Nome della società "tramite"	Quota di partecipazio ne della società tramite	QUOTA DI PARTECIPAZIONE dell' AMMINISTRAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
ENERGICA S.r.l.	02189860063	AMC S.p.A.	100,00%	1,056 %	POSITIVO
ENERGY TRADE S.p.A.	02369461203	AMC S.p.A.	1,38%	0,000069 %	POSITIVO
ATO2ACQUE S.c.a.r.l.	02230170025	AMC S.p.A.	16,67 %	0,0008335 %	POSITIVO